



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2011 (21.06)  
(OR. en)**

**11659/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0132 (NLE)**

---

**ENV 547  
COMER 122  
SAN 126**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

---

n. prop. Com.: 10958/11 ENV 415 COMER 114 SAN 126

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

---

A seguito del dibattito svoltosi in sede di Gruppo "Ambiente" il 14 giugno, si trasmette in allegato per le delegazioni un testo riveduto della proposta in oggetto. Per tener conto della richiesta di numerose delegazioni, il termine per il recepimento della direttiva è stato differito al 15 marzo 2013.

Se non saranno state formulate osservazioni sul testo allegato ([martin.salvet@consilium.europa.eu](mailto:martin.salvet@consilium.europa.eu)) entro **martedì 21 giugno**, la proposta sarà trasmessa al Coreper/Consiglio al fine di sottoporre il progetto di direttiva al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera d) della decisione 1999/468.

UK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea [...],

visti il regolamento n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,  
[...]

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti<sup>1</sup>, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.
- (2) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla legislazione dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti.
- (3) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

- (4) Le disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE<sup>3</sup>, si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
- (5) Nella fattispecie ne consegue che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all'articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di stoccaggio sotterraneo, all'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza conformemente all'allegato A della decisione 2003/33/CE.
- (6) Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta dei registri.
- (7) Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose<sup>4</sup> si applicano inoltre agli impianti in superficie per lo stoccaggio temporaneo, come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
- (8) Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.
- (9) È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, ivi inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nell'elaborare soluzioni ecocompatibili in materia di solidificazione, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali opzioni su ampia scala.
- (10) Per poter definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie ulteriori valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di stoccaggio sotterraneo. Le disposizioni di cui alla presente direttiva, ritenute adeguate e rispondenti alle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, devono pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

---

<sup>3</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

<sup>4</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

- (11) È pertanto opportuno modificare la direttiva 1999/31/CE.
- (12) Il comitato di cui all'articolo 16 della direttiva 1999/31 non ha formulato alcun parere. È pertanto opportuno che il Consiglio adotti la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono così modificati:

(1) All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

**"8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico**

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno soddisfa i seguenti requisiti:

- il mercurio metallico deve essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti;
- i serbatoi devono essere stoccati in bacini di raccolta rivestiti in modo da evitare crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio immagazzinato;
- il sito di stoccaggio, provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio immagazzinato;
- il suolo del sito di stoccaggio deve essere rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. Occorre un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta;
- il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema antincendio;
- lo stoccaggio deve essere organizzato in modo tale da poter agevolmente localizzare tutti i serbatoi."

(2) All'allegato II è aggiunto il seguente punto:

**"6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico**

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno soddisfa i seguenti requisiti:

*A. Composizione del mercurio*

Il mercurio metallico deve rispettare le seguenti specifiche:

- contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso;
- assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).

## *B. Serbatoi*

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. Nella fattispecie occorre rispettare le seguenti specifiche:

- materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (almeno ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L);
- i serbatoi devono essere a tenuta stagna per gas e liquidi;
- le pareti esterne del serbatoio devono essere resistenti alle condizioni di stoccaggio;
- il prototipo del serbatoio deve superare le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Per poter disporre di uno spazio vuoto sufficiente in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura ed evitare pertanto perdite o deformazioni permanenti del serbatoio, il livello di riempimento di quest'ultimo non deve superare l'80% del suo volume.

## *C. Procedure di ammissione*

Sono ammessi solamente i serbatoi provvisti di certificato di conformità ai requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- è ammesso solamente il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti;
- i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio; non sono ammessi serbatoi danneggiati, corrosi o a tenuta insufficiente;
- i serbatoi devono recare un timbro indelebile (apposto per punzonatura) che ne menzioni il numero di identificazione, il materiale di costruzione, il peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione;
- i serbatoi devono essere muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

#### *D. Certificato*

Il certificato di cui alla lettera C deve riportare quanto segue:

- nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;
- nome e indirizzo del responsabile del riempimento;
- data e luogo del riempimento;
- quantità di mercurio;
- grado di purezza del mercurio e, se pertinente, descrizione delle eventuali impurità, ivi incluso il relativo bollettino d'analisi;
- conferma che il serbatoio è stato utilizzato esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio del mercurio;
- numero di identificazione del serbatoio;
- eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora ciò non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione."

(3) All'allegato III è aggiunto il seguente punto:

#### **"6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico**

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno soddisfa i seguenti requisiti:

##### *A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze*

Il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m<sup>3</sup>. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È previsto anche un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione con cadenza annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi devono essere sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore deve intraprendere immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio.

Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12, lettera b).

Il sito deve disporre di piani di emergenza e di dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

*B. Tenuta dei registri*

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, devono essere conservati per almeno 3 anni dal termine dello stoccaggio."

---